



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA



F. AGR. I.
FILIERA AGRICOLA ITALIANA

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

(PIANO MATTEI PER L'AFRICA)

tra

La FILIERA AGRICOLA ITALIANA (di seguito denominata **F.AGR.I.**), con sede in Italia in via Isonzo, n. 38, Roma, codice fiscale 96298520584, rappresentato dal Presidente nazionale Sig. Gianfranco Grieci nato ad Avellino il 21.04.1972, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione,

e

L'Università degli studi della Tuscia (di seguito **UNITUS**), con sede legale in Via Santa Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo (VT), Codice Fiscale 80029030568 e Partita Iva 00575560560 rappresentata dal Prof. Stefano Ubertini, il quale agisce in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rettore dell'Ateneo;

PREMESSO CHE

- L'UNITUS è un ateneo pubblico situato a Viterbo, nel cuore dell'Italia centrale. Fondata nel 1979, Unitus è rinomata per il suo impegno nella sostenibilità ambientale, la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica. Offre una vasta gamma di corsi di laurea, master e programmi di dottorato suddivisi in sette dipartimenti, che spaziano dall'agricoltura e scienze forestali, alle scienze umane, economiche e tecnologiche. Grazie alla sua posizione privilegiata vicino a riserve naturali e siti archeologici. La collaborazione con enti pubblici, aziende e istituzioni internazionali rafforza il suo ruolo di promotore dello sviluppo sostenibile e dell'eccellenza accademica anche con particolare riguardo ai rapporti e collaborazioni internazionali.
- che la F.AGR.I. (Filiera Agricola Italiana) è una Organizzazione nazionale e Professionale di categoria riconosciuta dalle Istituzioni centrali dello Stato ed operante

nel settore agricolo, agroindustriale ed agroalimentare dal 1995 a sostegno dei propri associati;

- che la F.AGR.I. (Filiera Agricola Italiana) è particolarmente attiva verso politiche di promozione, sostegno e sviluppo del sistema agroalimentare italiano sia in Italia che all'estero attraverso realizzazione azioni e progetti di filiera ecosostenibili a salvaguardia dell'ambiente, della neutralità climatica e della valorizzazione della persona umana al centro dell'Universo;
- che la F.AGR.I. (Filiera Agricola Italiana) ha promosso Organismi ad essa associati allo scopo di realizzare progetti e programmi commerciali ed industriali sia in ambito nazionale che internazionale come di seguito identificati:
 - - FAGRIFOOD SRL, azienda attiva nella selezione, produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agroalimentari di eccellenza made in Italy verso il mercato nazionale e verso mercati esteri attraverso il proprio format commerciale "Houseataly";
 - - ENERGY COMPANY SRL, azienda leader nella progettazione, costruzione e gestione di impianti energetici da fonti rinnovabile sia in Italia che all'estero a sostegno dell'abbattimento di emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra;
 - - FAGRI DIGITAL SRL, azienda di Information Technology, con propria piattaforma mondiale, nella tracciabilità di filiera, cyber security, blockchain, soluzioni IT pensate per l'industria agricola, con competenze specifiche in tecnologie applicate all'agricoltura 4.0, come il monitoraggio remoto, sensori IoT, e soluzioni per la gestione della catena di approvvigionamento agricola;
 - - FAGRI TOUR SRL, azienda turistica attiva nella progettazione e gestione di pacchetti turistici eno-gastronomici all-inclusive in Italia mediante il proprio format "Vacanze Verdi".

CONSIDERATO

- che è preminente interesse delle Parti avviare una collaborazione operativa sul Piano Mattei per l'Africa su attività di ricerca applicata, formazione e cooperazione internazionale, anche attraverso la valorizzazione di esperienze nazionali ed internazionali, in conformità ai rispettivi obiettivi e principi istituzionali;
- che ognuna delle parti intende perseguire, nel proprio ambito e con gli strumenti che le sono più consoni, i seguenti obiettivi:

- valorizzazione e promozione dei sistemi agro-alimentari sostenibili e protezione della biodiversità e delle culture e identità ad esse connesse;
- Protezione delle risorse naturali e del diritto delle popolazioni a disporre per il bene comune;
- Protezione delle caratteristiche originarie dei prodotti agricoli a fronte dei rischi di inquinamento genetico;
- Sostegno, in termini di promozione, formazione ed educazione, alla produzione agro-alimentare di qualità, di piccola scala e sostenibile economicamente, socialmente ed ecologicamente, nonché alle filiere agroalimentari in particolare a quelle corte;
- Sostegno al diritto dei popoli all'autodeterminazione in campo alimentare;
- Educazione della società civile e formazione degli operatori del settore agroalimentare a tutti gli obiettivi sopracitati;
- Politiche locali del cibo e diritto al cibo.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Lo scopo del presente accordo è definire le condizioni generali relative alla collaborazione tra la F.AGR.I., gli Organismi sopra identificati e l'UNITUS al fine di sviluppare in partenariato il progetto (Italy With Africa) destinato alla Tanzania promosso dalla F.AGR.I., per lo sviluppo di un'agricoltura e di sistemi alimentari sostenibili anche per la sicurezza alimentare, nonché di filiera integrata basata sulla produzione, trasformazione e vendita di prodotti agroalimentari della Tanzania.

Articolo 3 - Natura della collaborazione

La F.AGR.I. (anche attraverso gli Organismi sopra identificati) e l'UNITUS si impegnano a collaborare sin d'ora in partenariato, relativamente al progetto (Italy With Africa) destinato alla Tanzania promosso dalla F.AGR.I. ed unito in uno al presente Accordo con la dicitura Allegato A), per le seguenti attività tra le parti come segue:

1. Accredimento dell'UNITUS presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a cura di F.AGR.I..

2. Presentazione del progetto (Italy With Africa) destinato alla Tanzania presso l'ACSI (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) a cura dell'UNITUS in qualità di soggetto capofila ed esecutore.

3. Dopo la stipula della convenzione tra UNITUS ed ACSI per il finanziamento e l'attuazione del progetto (Italy With Africa) destinato alla Tanzania, le parti, stabiliscono di comune accordo le attività di partenariato esecutivo da realizzare suddividendole sin d'ora in capo a ciascuna parte (anche attraverso gli Organismi sopra identificati) come segue:

a. Attività di formazione professionale da realizzare in capo a UNITUS;

b. attività di ricerca scientifica da realizzare in capo a UNITUS;

c. attività di costituzione del soggetto beneficiario in Tanzania in capo a F.AGR.I.;

d. attività progettazione e di costruzione di pozzi, di vasca per raccolta acqua ad uso irriguo, di serra idroponica, di opificio per la raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli compreso degli impianti previsti, di negozi per la vendita dei prodotti agroalimentari ottenuti in capo a FAGRIFOOD SRL;

e. attività di digitalizzazione in capo a FAGRI DIGITAL SRL.

d. attività di progettazione e costruzione di parco agrivoltaico in capo ad ENERGY COMPANY SRL.

Articolo 4 - Attuazione dell'accordo

Le modalità e i tempi della collaborazione per il progetto (Italy With Africa) destinato alla Tanzania tra l'UNITUS e gli Organismi della F.AGR.I. coinvolti (FAGRIFOOD SRL, FAGRI DIGITAL SRL ed ENERGY COMPANY SRL) saranno successivamente dettagliati come da progetto finanziato dall'ACSI, entro quindici giorni dalla firma della convenzione tra UNITUS e ACSI, mediante la stipula di due specifici accordi di partenariato esecutivo contenenti il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione degli obiettivi concordati e lo sviluppo delle attività declinate al precedente art. 3, oltre che l'indicazione delle specifiche risorse da utilizzare come da progetto finanziato.

Le Parti si impegnano, inoltre, a promuovere in diversi contesti e sedi le finalità del partenariato.

Sulla base del piano di lavoro annuale, le Parti predisporranno documenti specifici per

l'attuazione di ogni attività concordata.

Articolo 5 - Autonomia istituzionale

Il presente accordo fa salve le autonomie istituzionali e gli scopi statutari delle due Istituzioni firmatarie.

Articolo 6 - Coordinamento e responsabilità dell'accordo

Le Parti potranno nominare in maniera indipendente un proprio referente per il coordinamento, l'implementazione e la programmazione delle attività congiunte previste dal presente accordo, in stretto coordinamento con i rispettivi rappresentanti con i quali si potranno prevedere incontri a cadenza periodica per la verifica dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 7 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti convengono che i risultati delle attività congiunte, se opportuno, saranno pubblicati anche separatamente, previo accordo reciproco. Qualsiasi parte che pubblica separatamente darà credito al contributo dell'altra, ma rimarrà responsabile esclusivamente per le conclusioni e le interpretazioni.

Articolo 8 - Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale posseduti da una parte e utilizzati per l'attuazione del presente accordo di collaborazione rimangono di proprietà di tale parte.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione del presente accordo di collaborazione, saranno regolati da un accordo specifico in materia.

Articolo 9 - Immagine e logo

Al fine di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa e delle rispettive Parti, il logo dell'UNITUS e quello della F.AGR.I., previo accordo, potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo dell'UNITUS e della F.AGR.I. al di fuori delle attività istituzionali elencate nel presente atto richiederà il consenso della Parte titolare.

Articolo 10 - Durata e modifiche

Il presente accordo di collaborazione ha durata pari a quattro (4) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto dalle parti.

L'accordo potrà essere modificato su richiesta scritta di una delle Parti e le modifiche acquisteranno efficacia alla data della firma di entrambe le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita né sugli accordi di cui al precedente art. 4 già stipulati e non ancora conclusi.

Articolo 11 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo e degli accordi specifici di cui all'art. 4, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole composizione.

Articolo 12 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità di quest'ultimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Mediante appositi accordi attuativi di volta in volta stipulati, le Parti provvederanno a disciplinare gli eventuali trattamenti di dati personali e i rispettivi ruoli privacy.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Ciascuna parte si impegna al rispetto del Codice etico dell'altra parte durante l'esecuzione del presente accordo. Qualsiasi comunicazione ufficiale avverrà tramite PEC. Le comunicazioni relative alle attività di cui al presente accordo potranno avvenire tramite

scambio di mail.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in due originali, uno per ciascuna delle parti.

Articolo 14 – Allegato A)

Il progetto (Italy With Africa) destinato alla Tanzania condiviso ed approvato dalle parti, nonché identificato con la dicitura Allegato A) forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Roma li __ / __ / ____

Per la **F.AGR.I.**

Il Presidente

Gianfranco Grieci

Per l'**UNITUS**

Il Direttore

Stefano Ubertini